

TI_GERICHTE 52.2016.3 vom 23. Februar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.3

FR: TI_GERICHTE 52.2016.3 du 23 février 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2016.3 del 23 febbraio 2016

Regeste

Commesse pubbliche. Nozione di acquisto pubblico

Erwägungen

E. 2

ha indetto un concorso ad invito per lo smaltimento della carta e del cartone relativamente all'anno 2016, annunciando che la gara era assoggettata alla LCPubb; dal fascicolo concorsuale si desume tuttavia che l'ente pubblico non solverebbe alcunché per le prestazioni dispensate dall'assuntore del servizio; che in realtà è quest'ultimo che pagherà al comune una certa somma per acquistare la carta ritirata; donde l'evidente interesse dell'ente pubblico di cedere il materiale alla ditta disposta a corrispondergli il prezzo più alto; che inquadrata in questi termini, la fattispecie non rientra manifestamente nel novero di quelle sottoposte alla LCPubb, normativa di diritto pubblico volta a regolamentare la fase di avvicinamento ad una relazione giuridica esattamente opposta (caratterizzata dal fatto che previo concorso, delibera e stipulazione di un contratto è il committente a remunerare la controparte più vantaggiosa per la prestazione erogatagli; cfr. art. 32 cpv. 1 LCPubb); di riflesso, il ricorso proposto dalla RI 1 in base all'art. 36 LCPubb si avvera irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo (RtiD I-2009 n. 22); che ciò non significa tuttavia che le risoluzioni 17/18 dicembre 2015 del CO 2 non fossero deducibili in giudizio; giusta l'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), contro ogni decisione degli organi comunali è infatti dato ricorso al Consiglio di Stato; che in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LPAmM l'impugnativa 4 gennaio 2016 della RI 1 viene pertanto trasmessa al Governo affinché abbia a pronunciarsi in merito; che date le circostanze, non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 47 e 49 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. §. L'impugnativa 4 gennaio 2016 della RI 1 e l'intero incarto sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza ed evasione. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente v a restituita la somma di fr. 1'500.- versata a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Il giudice delegato
La segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.